

STATUTO
Associazione Italiana Scienze Ambientali
(Roma2017)

SOMMARIO

Articolo 1 – DENOMINAZIONE E DURATA	2
Articolo 2 – SEDE.....	2
Articolo 3 – FINALITÀ ASSOCIATIVE	2
Articolo 4 – SOCI.....	3
Articolo 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	5
Articolo 6 – PERDITA STATUS DI SOCIO	5
Articolo 7 – QUOTA ASSOCIATIVA.....	5
Articolo 8 – ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE.....	6
Articolo 9 – ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI.....	6
Articolo 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO	8
Articolo 11 – PRESIDENTE NAZIONALE	9
Articolo 12 – SEGRETARIO NAZIONALE.....	10
Articolo 13 – TESORIERE NAZIONALE	10
Articolo 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	11
Articolo 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI	11
Articolo 16 – COMITATO SCIENTIFICO.....	12
Articolo 17 – SEZIONI TERRITORIALI.....	12
Articolo 18 – PATRIMONIO ASSOCIATIVO.....	12
Articolo 19 – ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO ANNUALE E CONTABILITA’	13
Articolo 20 – COMPENSI E RIMBORSI.....	13
Articolo 21 – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE.....	14
Articolo 22 – MODIFICHE STATUTARIE.....	14
Articolo 23 – SCIoglimento DELL’ASSOCIAZIONE.....	14
Articolo 24 – DISPOSIZIONI FINALI.....	14

Articolo 1 – DENOMINAZIONE E DURATA

1. E' costituita l'Associazione Italiana Scienze Ambientali (di seguito indicata, per brevità, quale Associazione o AISA), associazione di categoria professionale, a carattere tecnico-scientifico e culturale.
2. L'Associazione è indipendente, apartitica e senza fini di lucro.
3. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 – SEDE

1. La sede legale dell'Associazione è in Roma.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale può istituire sedi secondarie, uffici, recapiti e rappresentanze in Italia e all'Estero.

Articolo 3 – FINALITÀ ASSOCIATIVE

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) promuovere lo sviluppo, il riconoscimento giuridico ed economico delle competenze e delle attività dei professionisti in possesso del titolo di Laurea e/o di altri titoli individuati dalla normativa vigente nelle discipline delle Scienze Ambientali o di altre discipline ad essa affini e/o connesse.
 - b) promuovere il riconoscimento giuridico della professione di "Esperto Ambientale";
 - c) promuovere e valorizzare l'attività e la professionalità dell'Esperto Ambientale, in tutti gli ambiti connessi con la tutela dell'ambiente, nei quali si esplica la sua azione;
 - d) promuovere e sviluppare attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale degli iscritti;
 - e) promuovere un sistema di valutazione, controllo e qualificazione della professionalità dei soci;
 - f) tutelare, promuovere e rappresentare in ogni sede, pubblica e privata, locale nazionale ed internazionale, gli interessi professionali degli iscritti;
 - g) promuovere un esercizio corretto e responsabile della professione attraverso l'elaborazione e l'attuazione di uno specifico Codice Deontologico;
 - h) promuovere il confronto, lo scambio di esperienze professionali e la collaborazione tra gli iscritti;
 - i) collaborare con le istituzioni accademiche nell'ambito di specifici percorsi formativi nelle discipline delle Scienze dell'Ambiente;
 - j) collaborare con associazioni, enti, istituti di cultura ed istruzione, organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali che abbiano finalità analoghe o complementari;
 - k) promuovere lo sviluppo di una cultura rispettosa dell'ambiente;
 - l) promuovere la divulgazione scientifica, in qualsiasi modalità e forma, di tematiche ambientali;
 - m) promuovere, elaborare, incoraggiare e divulgare lo studio e la risoluzione dei problemi scientifici, tecnici, economici e legislativi in materia ambientale a favore dello sviluppo sostenibile e durevole;
 - n) promuovere e diffondere una visione sistemica dell'ambiente anche attraverso la realizzazione di attività di istruzione, formazione ed aggiornamento;

- o) promuovere, in via autonoma od in collaborazione con altri enti, istituzioni, società o qualsivoglia realtà, pubblica o privata, iniziative di studio e di ricerca nei settori relativi alla tutela dell'ambiente;
 - p) stabilire e mantenere contatti in campo nazionale ed internazionale con enti, associazioni e realtà pubbliche e/o private interessate allo studio e alla gestione dell'ambiente ed alla sensibilizzazione sulle problematiche ambientali e alle relative implicazioni etiche e socio-economiche;
 - q) costituire un riferimento qualificato per chiunque, privato o pubblico, necessiti di assistenza per la risoluzione di problematiche connesse con la tutela dell'ambiente;
 - r) contribuire all'elaborazione e/o alla modifica di leggi e di norme tecniche inerenti gli ambiti operativi dell'Associazione.
2. Per l'attuazione dei propri scopi l'Associazione potrà: a) Organizzare e partecipare a corsi, seminari, convegni, incontri, conferenze e dibattiti; b) Realizzare e contribuire alla realizzazione di strumenti che favoriscano lo sviluppo culturale e professionale degli iscritti, c) Designare e nominare rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni ed Organismi, pubblici e privati, nazionali ed internazionali; d) stipulare convenzioni con Enti pubblici e/o privati, Istituti di Ricerca ed Associazioni, per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi per gli Associati; e) assumere o avvalersi della collaborazione di esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione proveniente da Enti, Istituzioni, Società o qualsivoglia realtà pubblica e/o privata; f) aderire ad altre forme associative, temporanee e non, con Enti, Istituzioni, Società o qualsivoglia realtà pubblica e/o privata; g) compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria (gli acquisti sono stipulati dalle persone che rappresentano l'associazione e la trascrizione degli atti), necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi; nonché h) compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali.
3. Le finalità e le attività indicate nei commi precedenti sono svolte dall'Associazione: a) a diretto beneficio degli associati e nel rispetto di coloro che vengono per qualunque causa in contatto con l'Associazione; b) con le modalità ed i mezzi previsti dall'ordinamento giuridico e, specificatamente, in conformità alle regole che disciplinano le associazioni professionali, con particolare osservanza alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4; c) avvalendosi di ogni sistema di comunicazione ed informazione sull'organizzazione, sul funzionamento dell'Associazione e sulle tematiche di interesse degli utenti e degli associati, che la tecnologia mette a disposizione (a titolo esemplificativo sito web, indirizzo mail, indirizzo P.E.C., pagina facebook, twitter ecc. d'ora in avanti per brevità, congiuntamente indicati, quali "Canali Informatici" dell'Associazione).
4. L'Associazione ha facoltà di esercitare ogni attività strumentale al perseguimento e all'espletamento delle attività indicate nei commi precedenti. A tal fine, l'Associazione ha altresì facoltà di assumere partecipazioni totalitarie, o comunque di controllo, in società il cui oggetto sociale e le cui attività esercitate siano strumentali al perseguimento delle finalità ed all'espletamento delle attività indicate nei commi precedenti.

Articolo 4 – SOCI

1. Si definiscono soci tutti coloro che: a) possiedano i requisiti stabiliti nel Regolamento di

Attuazione; b) esprimano, accettando il presente Statuto, la loro adesione all'Associazione.

2. I soci si distinguono in Soci Ordinari e Soci Affiliati.
3. Sono Soci Ordinari:
 - a) il Socio Studente: qualsiasi persona fisica iscritta ad un Corso di Laurea nelle discipline delle Scienze Ambientali, o ad altre discipline ad essa affini o connesse;
 - b) il Socio Laureato: qualsiasi persona fisica che abbia conseguito un Titolo di Studio nelle discipline delle Scienze Ambientali, o in altre discipline ad essa affini o connesse;
 - c) il Socio Laureato Esperto: qualsiasi Socio Laureato che abbia anche maturato una comprovata esperienza didattica e/o professionale negli ambiti di competenza dell'Associazione, in possesso di determinati requisiti di qualifica professionale e sottoposto a modalità di valutazione riportate nel Regolamento di Attuazione.

Sono Soci Affiliati:

- a) il Socio Onorario: le persone fisiche e giuridiche, esterne all'Associazione, alle quali AISA intende conferire particolare riconoscimento per la loro attività in qualunque disciplina delle Scienze Ambientali o altre disciplina affine e/o connessa. Questi non sono tenuti al versamento della quota associativa e non hanno diritto di voto;
 - b) il Socio Sostenitore: le persone fisiche o giuridiche, pubblici e privati, interessati alle problematiche ambientali che, mediante elargizioni e donazioni, intendono sostenere con il loro contributo l'Associazione. Questi partecipano all'attività dell'Associazione attraverso il legale rappresentante o altra persona specificatamente delegata, non sono tenuti al versamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.
4. Chiunque intenda aderire all'associazione, all'atto della procedura di iscrizione, accetta implicitamente quanto stabilito nello Statuto, nel Regolamento di Attuazione e nel Codice Deontologico.
 5. Per la risoluzione delle controversie sociali gli iscritti si obbligano a non adire le vie legali. Le controversie saranno sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri secondo le modalità e nell'osservanza dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione.
 6. La qualità di associato si acquista attraverso l'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di partecipazione.
 7. La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Attuazione.
 8. La domanda di partecipazione, si considera accettata dal Consiglio Direttivo Nazionale decorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione. L'eventuale rigetto della domanda di partecipazione deve essere adeguatamente motivato dal Consiglio Direttivo Nazionale e non può essere basato su qualunque forma di discriminazione in violazione dell'art. 3 della Costituzione Italiana, della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea nonché della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso all'Assemblea Nazionale dei Soci che delibera in via definitiva.
 9. La qualità di socio non è trasmissibile né *inter vivos* né *mortis causa*.
 10. L'acquisto della qualità di socio e la sua perdita per qualunque ragione non attribuiscono: a) alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; b) alcun diritto al rimborso di quanto versato.
 11. La perdita, per qualunque ragione, della qualità di socio non pregiudica la partecipazione,

perfezionata precedentemente a detta perdita ed in essere in tale momento, ad iniziative promosse dall'Associazione o ad essa riferibili.

Articolo 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L'Associazione assicura la parità di trattamento di tutti i soci.
2. Tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto a: a) partecipare all'Assemblea Nazionale dei Soci con diritto di parola e di voto; b) ricoprire qualsiasi carica e ruolo associativo; c) usufruire dei servizi associativi; d) partecipare ad attività e manifestazioni dell'Associazione.
3. I soci che ricoprono una carica sociale non possono, per tutta la durata della carica, salvo eccezioni, assumere cariche sociali in altre associazioni, società ed enti con scopi analoghi a quelli previsti dal presente Statuto.
4. L'affiliazione alla Associazione non conferisce il titolo di Socio Ordinario. Tali soci possono partecipare all'Assemblea Nazionale dei Soci solamente con diritto di parola e di intervento, ma senza diritto al voto.
5. Tutti gli iscritti sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto, del Regolamento di Attuazione, del Codice Deontologico e delle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6 – PERDITA STATUS DI SOCIO

1. Si decade dalla qualità di socio a seguito di: a) Decesso per le persone fisiche, scioglimento e/o liquidazione per le persone giuridiche; b) Morosità, decretata dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Tesoriere Nazionale, per i soci che non risultano in regola con il versamento della quota associativa stabilita nei termini e secondo le modalità indicate nel Regolamento di Attuazione; c) Recesso volontario, da presentare in forma scritta al Consiglio Direttivo Nazionale, nella persona del Presidente; d) Esclusione, decretata dal Consiglio Direttivo Nazionale unitamente al Collegio dei Probiviri, nelle modalità previste dal Regolamento di Attuazione.
2. Il socio ha diritto di recedere dall'Associazione in qualunque momento attraverso una dichiarazione sottoscritta, in forma cartacea o equivalente, dal recedente. Tale dichiarazione deve essere inviata al Consiglio Direttivo Nazionale, nella persona del Presidente, a mezzo di qualunque tecnica che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso è efficace dal momento della ricezione della pertinente dichiarazione.
3. Il socio può essere escluso qualora: a) non osservi lo Statuto o le decisioni degli organi sociali; ovvero b) ricorrano gravi motivi.
4. L'esclusione del socio comporta l'immediata decadenza da qualsiasi ufficio dell'Associazione da questo eventualmente assunto.
5. Il procedimento di esclusione è regolato secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Attuazione.

Articolo 7 – QUOTA ASSOCIATIVA

1. La qualità di socio presuppone il versamento della quota associativa.
2. Il versamento della quota associativa deve essere effettuato attraverso qualunque mezzo che ne

consenta la prova.

3. La quota associativa è annuale, secondo il criterio dell'anno solare. Il versamento della quota deve essere effettuato entro il 15 (quindici) marzo di ciascun anno. Il mancato pagamento entro il 31 (trentuno) marzo implica l'automatica cessazione della qualità di socio, la perdita del diritto al voto e la perdita del requisito di continuità ai fini dell'anzianità di iscrizione.
4. Il Consiglio Direttivo Nazionale determina ogni anno l'entità della quota associativa, che non può essere di importo meramente simbolico, e la sottopone all'Assemblea Nazionale dei Soci, tenendo in considerazione: a) l'andamento del costo della vita secondo i dati ISTAT; b) l'attività e le iniziative programmate dall'Associazione. In ogni caso, il Consiglio Direttivo Nazionale può adottare tecniche, purché non discriminatorie, incentivanti la partecipazione all'Associazione. Delle determinazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e della decisione dell'Assemblea Nazionale dei Soci è data tempestiva comunicazione attraverso i Canali Informatici dell'Associazione.

Articolo 8 – ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'organizzazione dell'Associazione è articolata secondo i seguenti uffici:
 - a. l'Assemblea Nazionale dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo Nazionale;
 - c. il Presidente Nazionale;
 - d. il Segretario Nazionale;
 - e. il Tesoriere Nazionale;
 - f. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - g. il Collegio dei Probiviri;
 - h. il Comitato Scientifico;
 - i. le Sezioni Territoriali.
2. Alla scadenza delle cariche relative agli uffici di Consiglio Direttivo Nazionale, di Presidente Nazionale, di Collegio dei Revisori dei Conti e di Collegio dei Probiviri, i successivi incaricati ai predetti uffici sono nominati dall'Assemblea Nazionale dei Soci, secondo le modalità ed il procedimento previsti nel Regolamento di Attuazione. Gli incarichi ai suddetti uffici possono essere revocati dall'Assemblea Nazionale dei Soci sulla base di una giusta causa, in difetto della quale: a) gli incaricati all'ufficio del Consiglio Direttivo, hanno diritto al risarcimento del danno subito; b) è inefficace la decisione di revoca per l'incaricato all'ufficio di Presidente e per gli incarichi all'ufficio dei Probiviri.
3. Per quanto riguarda gli incaricati agli uffici ed organi sociali a) la relativa carica non attribuisce alcuna remunerazione diretta o indiretta; b) attribuisce il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio, a condizione che tali spese siano adeguatamente giustificate; c) salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto, il conferimento dell'incarico presso un ufficio esclude il contemporaneo conferimento dell'incarico presso un altro ufficio; d) non può essere incaricato e, se incaricato, decade automaticamente chi abbia subito una condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'Associazione.

Articolo 9 – ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI

1. L'Assemblea Nazionale dei Soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote

associative ed è l'organo sovrano della Associazione stessa. Ogni socio ha diritto di intervenire e/o votare nell'Assemblea Nazionale dei Soci.

2. Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un solo voto. Ogni voto ha lo stesso valore e la medesima incidenza su tutte le decisioni assembleari.
3. I Soci Ordinari possono delegare la partecipazione e l'espressione del voto nell'Assemblea Nazionale dei Soci. Il voto è esercitabile anche mediante delega scritta formalmente espressa e non contenente limitazioni. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di quattro deleghe, per un totale di non più di cinque voti. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio Ordinario. Il socio impossibilitato a presenziare all'Assemblea Nazionale dei Soci, potrà partecipare ugualmente alla votazione secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Attuazione, in un'apposita sezione dedicata alle procedure telematiche.
4. L'Assemblea Nazionale dei Soci è competente su ogni decisione ad essa attribuita dallo Statuto e sulle altre decisioni previste dalla normativa applicabile. In particolare assolve le seguenti funzioni: a) delibera sul rendiconto operativo ed il programma annuale formulati dal Consiglio Direttivo Nazionale; b) nomina il Presidente Nazionale e i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Proviviri ed i Soci Onorari; c) approva, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio consuntivo e preventivo; d) delibera, nei casi previsti dal Regolamento di Attuazione, sulle decisioni relative all'esclusione di soci o di decadenza da cariche sociali; e) stabilisce per ogni categoria di iscritti le quote di adesione annuali; f) approva lo Statuto, il Regolamento di Attuazione e loro modifiche; g) delibera sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
5. L'Assemblea Nazionale dei Soci è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo Nazionale per la discussione del bilancio annuale o, nei casi previsti, dal Collegio dei Proviviri a mezzo di avviso di convocazione.
6. L'Assemblea Nazionale dei Soci può essere altresì convocata quando ne facciano richiesta, con espressa indicazione degli argomenti da trattare:
 - il Presidente dell'Associazione;
 - almeno un decimo dei soci;
 - un terzo dei membri del Consiglio Direttivo;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Proviviri, nei casi espressamente previsti.
7. La richiesta di convocazione, sottoscritta in forma cartacea o equivalente, deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale, nella persona del Presidente, o nei casi previsti, al Collegio dei Proviviri, nella persona del Presidente, che accertata la sussistenza dei presupposti, convoca l'Assemblea Nazionale dei Soci.
8. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, sia della prima che della seconda convocazione, delle modalità per la partecipazione e per la votazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.
9. L'Assemblea Nazionale dei Soci deve essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita. La convocazione è pubblicata sui Canali Informatici almeno 30 (trenta) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea Nazionale dei Soci.
10. L'Assemblea Nazionale dei Soci può svolgersi altresì secondo un procedimento informatico,

preventivamente adottato e pubblicizzato, previsto nel Regolamento di Attuazione nell'apposita sezione dedicata alle procedure telematiche, che assicuri: a) il diritto di intervento e/o di voto a ciascun socio; b) la riferibilità dell'intervento e del voto a ciascun socio.

11. L'Assemblea Nazionale dei Soci, validamente costituita, è presieduta dal Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti. Chi presiede l'Assemblea Nazionale dei Soci nomina il relativo segretario verbalizzante.
12. Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti, comprese le deleghe, e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'astensione dal voto non viene computata.
13. Per la modifica dello statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, comprese le deleghe. In caso di mancato raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi si procede in seconda convocazione.
14. Per le decisioni relative allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio associativo è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
15. In tutti i casi, i lavori nonché le decisioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci devono risultare da un verbale sottoscritto in forma cartacea o equivalente dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante. I verbali dell'assemblea sono tempestivamente pubblicati attraverso i Canali Elettronici dell'Associazione.
16. L'Assemblea Nazionale dei Soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la discussione del bilancio annuale.

Articolo 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 7 (sette) componenti nominati dall'Assemblea Nazionale dei Soci, di cui 6 (sei) consiglieri eletti tra le due categorie di Soci Laureati e un consigliere eletto tra la categoria di Socio Studente. Il Presidente Nazionale è il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale.
2. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale restano in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Per tutta la durata del mandato non possono assumere e/o conservare altre cariche sociali all'interno dell'Associazione.
3. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo Nazionale coloro che: a) risultino in regola con il pagamento delle quote associative; b) non siano stati oggetto di procedimenti disciplinari o sanzionatori di alcun tipo; c) possiedono i requisiti di anzianità di iscrizione e professionalità indicati nel Regolamento di Attuazione.
4. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al suo interno il Presidente Nazionale, il Vicepresidente, il Tesoriere Nazionale e il Segretario Nazionale, secondo le modalità indicate del Regolamento di Attuazione.
5. Il Consiglio Direttivo: a) formula il programma annuale dell'Associazione da presentare ai soci per l'approvazione; b) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea Nazionale dei Soci; c) predispone e sottopone, ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Probiviri, all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci, un codice etico dell'Associazione e degli appartenenti all'Associazione; d) adotta le decisioni previste nello Statuto; e) adotta ogni

- decisione opportuna per l'attuazione delle finalità dell'Associazione che non sia riservata secondo lo Statuto o la legge all'Assemblea Nazionale dei Soci o ad altri uffici e organi sociali; f) assolve tutte le altre attività ad esso riservate per legge o previste nel Regolamento di Attuazione.
6. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni, previa convocazione del Presidente con qualunque mezzo che assicuri la prova della ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione ed indichi il luogo, il giorno, l'ora e l'elenco delle materie da trattare.
 7. Le adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale sono validamente costituite, anche in assenza delle suddette modalità di convocazione, qualora siano presenti o d'accordo tutti i consiglieri.
 8. In ogni caso, il Consiglio Direttivo Nazionale può altresì essere convocato, con le formalità previste: a) dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno; b) su richiesta di almeno due componenti del Consiglio stesso; c) su richiesta di almeno due componenti del Collegio dei Probiviri; d) su richiesta del Revisore Legale dei Conti.
 9. Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o in loro assenza, dal consigliere più anziano presente. Chi assume la presidenza nomina il segretario verbalizzante.
 10. Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti. Le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale il voto di chi lo presiede. L'astensione dal voto non viene computata.
 11. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera a voto palese, eccezion fatta per le decisioni relative al conferimento di cariche sociali ai loro membri.
 12. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio Direttivo Nazionale, subentra il primo dei non eletti. In assenza di non eletti, il consigliere cessato può essere cooptato tra i soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale ed in possesso dei requisiti indicati nel Regolamento di Attuazione, la cui nomina sarà ratificata durante la prima assemblea utile. Il consigliere subentrante resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato, ovvero sino alla scadenza di tutto il Consiglio Direttivo. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri in carica, l'intero Consiglio Direttivo Nazionale si intende decaduto e occorre procedere alla sua integrale sostituzione, secondo le modalità previste nel Regolamento di Attuazione.
 13. La mancata presenza, senza giustificato motivo, a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo Nazionale determina la sospensione della carica e la segnalazione al Collegio dei Probiviri per i provvedimenti del caso.
 14. Dei lavori e delle decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale viene redatto processo verbale, sottoscritto in forma cartacea o equivalente dal Presidente e dal Segretario, da trasmettersi a tutti i componenti del Consiglio stesso entro 30 (trenta) giorni successivi alla decisione, con le medesime formalità della convocazione. I verbali del Consiglio Direttivo Nazionale sono pubblicati attraverso i Canali Informatici dell'Associazione.
 15. le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono tenersi anche per via telematica, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti, secondo le modalità indicate nel Regolamento di Attuazione.

Articolo 11 – PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale è eletto all'interno del Consiglio Direttivo Nazionale e dura in carica 5 (cinque) anni. Il Presidente Nazionale eletto non è rieleggibile per più di due volte consecutive. Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione, esso ha la rappresentanza sostanziale e processuale dell'Associazione.
2. Il Presidente Nazionale: a) attua le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo; b) ha potere di proposta in merito ai provvedimenti ed alle iniziative che appaiono opportuni per il perseguimento delle finalità dell'Associazione; c) assicura il regolare funzionamento degli uffici e degli organi sociali; d) assolve tutte le altre funzioni indicate nel Regolamento di Attuazione.
3. Il Presidente Nazionale, in casi eccezionali di particolare necessità e urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo Nazionale. In tal caso, le decisioni assunte per avere validità, devono essere ratificate entro 30 (trenta) giorni dal Consiglio stesso.
4. Il Presidente Nazionale, previa definizione della durata e dei limiti della delega, può attribuire parte dei suoi poteri, compresa la firma e la rappresentanza legale, al Vicepresidente e agli altri membri del Consiglio Direttivo. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del Presidente, il Vicepresidente, o in assenza, il membro Socio Laureato con una maggiore anzianità di iscrizione, assume la carica di Presidente per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione ed ha, entro 30 (trenta) giorni dall'atto di cessazione, l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo Nazionale per eleggere un nuovo Presidente secondo le modalità previste nel Regolamento di Attuazione. Il Presidente subentrato resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il Presidente cessato.

Articolo 12 – SEGRETARIO NAZIONALE

1. Il Segretario Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i suoi membri e dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso.
2. Il Segretario Nazionale, a capo di un apposito Ufficio di Segreteria, è responsabile della gestione e dell'organizzazione della Segreteria Nazionale e provvede ai servizi amministrativi dell'Associazione. Assolve, inoltre, a tutte le altre funzioni indicate nel Regolamento di Attuazione, nei termini e con le modalità in esso previste.
3. Il Segretario Nazionale può essere sostituito in caso di cessazione della carica di consigliere delegato a tale funzione. Inoltre, può essere sostituito, su richiesta del Presidente Nazionale, con decisione della maggioranza dei consiglieri in seno al Consiglio Direttivo Nazionale. Per l'esecuzione dei compiti assegnati dallo Statuto, il Segretario Nazionale, previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, può avvalersi della collaborazione di strutture esterne.

Articolo 13 – TESORIERE NAZIONALE

1. Il Tesoriere Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i suoi membri e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso.
2. Il Tesoriere Nazionale, a capo di un apposito Ufficio di Tesoreria, amministra le finanze dell'Associazione ed esercita, su delega del Presidente Nazionale, la firma per operazioni economiche e finanziarie. Assolve, inoltre, a tutte le altre funzioni indicate nel Regolamento di Attuazione, nei termini e con le modalità in esso previste.
3. Il Tesoriere Nazionale, in particolare, provvede alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' tenuto

inoltre a trasmettere i bilanci annuali così predisposti al Collegio dei Revisori dei Conti ed a presentarli all'Assemblea Nazionale dei Soci. Il Tesoriere Nazionale può essere sostituito in caso di cessazione della carica di Consigliere delegato a tale funzione. Inoltre, può essere sostituito, su richiesta del Presidente Nazionale, con decisione della maggioranza dei consiglieri in seno al Consiglio Direttivo Nazionale.

4. Per l'esecuzione dei compiti assegnati dallo Statuto il Tesoriere Nazionale, previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, può avvalersi della collaborazione di strutture esterne.

Articolo 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) membri competenti nel settore contabile, di cui uno effettivo, iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti, e due supplenti. I componenti del Collegio dei Revisori sono nominati dall'Assemblea Nazionale tra i soci che non rivestono cariche sociali o anche tra non soci. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei membri, l'intero Collegio si intende decaduto e occorre procedere alla sua integrale rielezione.
2. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Il Collegio è presieduto dal membro effettivo iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti, senza alcuna formalità, purché sia garantito a ciascun membro il diritto di essere tempestivamente informato degli argomenti oggetto della decisione nonché il diritto di partecipare e votare.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in particolare, esercita il controllo contabile ed amministrativo sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Associazione e redige annualmente una relazione sui bilanci, consuntivo e preventivo, predisposti dal Tesoriere Nazionale, e la sottopone all'Assemblea Nazionale dei Soci. Assolve, inoltre a tutte le altre funzioni indicate nel Regolamento di Attuazione, nei termini e con le modalità in esso previste.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti interviene all'Assemblea Nazionale dei Soci per l'approvazione dei bilanci e, previo formale invito, partecipa anche alle altre riunioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci e a quelle del Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea Nazionale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina il Collegio dei Probiviri. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 (tre) componenti nominati dall'Assemblea Nazionale fra i soci che non rivestono cariche sociali, secondo i termini e le modalità stabilite dal Regolamento di Attuazione. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei membri, l'intero Collegio si intende decaduto e occorre procedere alla sua integrale rielezione.
2. Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente nominato al suo interno. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza alcuna formalità, purché sia garantito a ciascun membro il diritto di essere tempestivamente informato degli argomenti oggetto della decisione nonché il diritto di partecipare e votare.
3. Il Collegio dei Probiviri è l'organo giudicante dell'Associazione ed è competente a decidere: a) su qualsiasi controversia che possa sorgere tra gli associati, tra questi e l'Associazione o tra i suoi organi sociali; b) su ogni controversia che dovesse sorgere riguardo all'interpretazione ed all'esecuzione dello Statuto e del Regolamento di Attuazione; c) sulle altre materie attribuite alla

sua competenza dallo Statuto e dal Regolamento.

4. Il Collegio dei Probiviri assolve altresì alle funzioni di controllo sulla rispondenza del comportamento dei soci con quanto prescritto dallo Statuto, dal Regolamento e dal Codice Deontologico.
5. I lavori e le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere oggetto di un verbale, sottoscritto in forma cartacea o equivalente da tutti i suoi componenti, da pubblicare sui Canali Informatici dell'Associazione in apposita sezione riservata dedicata ai soci. Il Collegio dei Probiviri interviene all'Assemblea Nazionale dei Soci quando devono essere assunti i provvedimenti di decadenza dalle cariche sociali e quelli di esclusione e, previo formale invito, partecipa anche alle altre riunioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci e a quelle del Consiglio Direttivo Nazionale. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti ed inappellabili, ad eccezione dei provvedimenti di decadenza dalle cariche sociali e di esclusione del socio, avverso i quali è possibile proporre appello dinanzi all'Assemblea Nazionale dei Soci.

Articolo 16 – COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico assolve funzioni tecnico-scientifiche, di tipo consultivo. Esso, negli ambiti di sua competenza, supporta il Consiglio Direttivo Nazionale in tutte le attività finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi.
2. Il Comitato Scientifico è presieduto da un Direttore.
3. Le funzioni nonché le modalità di costituzione, di regolamentazione interna e di scioglimento del Comitato Scientifico sono stabilite all'interno del Regolamento di Attuazione.

Articolo 17 – SEZIONI TERRITORIALI

1. L'Associazione opera sul territorio nazionale attraverso le Sezioni Territoriali.
2. L'appartenenza di un socio ad una delle Sezioni Territoriali è determinata in base alla residenza o al domicilio comunicato dallo stesso al Segretario Nazionale e riportato nel Libro dei Soci, salvo se diversamente indicato dal socio medesimo. Qualora non sia presente nella regione di residenza o domicilio una sezione dell'Associazione, il socio viene aggregato alla Sezione Territoriale geograficamente più conveniente.
3. Ogni Sezione Territoriale rappresenta l'Associazione nei propri contesti territoriali ed ha il compito di contribuire, nei limiti e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, dal Regolamento di Attuazione e dalle altre deliberazioni degli organi sociali, al raggiungimento degli scopi associativi.
4. Le Sezioni Territoriali sono costituite autonomamente su base regionale o interregionale e sono dotate di autonomia gestionale. Le modalità di costituzione, di regolamentazione interna e di scioglimento sono stabilite all'interno del Regolamento di Attuazione.

Articolo 18 – PATRIMONIO ASSOCIATIVO

1. Per il raggiungimento delle finalità associative, l'Associazione dispone del Patrimonio Associativo costituito dalle quote associative, da contributi e sovvenzioni di enti pubblici e privati, italiani e non, da beni mobili ed immobili, dagli avanzi netti di gestione annuale, dai proventi derivanti da manifestazioni ed attività, dagli interessi del fondo patrimoniale, dai beni che per qualsiasi titolo pervengono all'Associazione e che siano ad essa attribuiti in assenza di connessioni di interessi incompatibili con le finalità associative e finalizzati esclusivamente ad esigenze di tutela

dell'ambiente ed in favore degli iscritti.

2. La quota annuale di ammissione e di iscrizione all'Associazione per ciascuna categoria di iscritti viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale e ratificata dall'Assemblea Nazionale dei Soci. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà dei soci effettuare ulteriori liberi versamenti in favore dell'Associazione. Fatti salvi gli importi delle quote di ammissione e di iscrizione determinati annualmente, i relativi versamenti possono essere di qualsiasi entità, ma in nessun caso sono trasmissibili, rivalutabili o ripetibili.
3. I versamenti effettuati non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Articolo 19 – ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO ANNUALE E CONTABILITA'

1. L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
2. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo Nazionale deve tenere i libri contabili ed approvare un progetto di bilancio annuale, composto da uno stato patrimoniale, dal conto economico e da una relazione sulla gestione, nel rispetto delle norme vigenti in tema di contabilità delle associazioni, dei principi di redazione del bilancio previste dal Codice Civile, nonché da altre specifiche disposizioni.
3. Il Consiglio Direttivo, entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale deve predisporre un progetto di bilancio da sottoporre, dapprima al Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci.
4. Il progetto di bilancio, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea Nazionale dei Soci, è comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti, che all'esito delle opportune verifiche, redige apposita Relazione.
5. Il progetto di bilancio e la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea Nazionale dei Soci che deve discuterne e fino alla relativa approvazione, vengono depositati presso la sede dell'Associazione e pubblicati attraverso i Canali Informatici.
6. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere utilizzati dall'Associazione per il perseguimento delle finalità associative e non possono essere distribuiti in nessuna forma, diretta o indiretta, agli associati.

Articolo 20 – COMPENSI E RIMBORSI

1. L'attività dei soci che ricoprono una qualsiasi carica sociale, nazionale o territoriale, o che sono stati delegati a compiti specifici, si intende svolta a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico ricoperto purché autorizzate dagli organi direttivi preposti.
2. Le modalità per il rimborso delle spese sostenute dagli iscritti per lo svolgimento di attività connesse con le cariche associative ricoperte sono stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale secondo le modalità indicate nel Regolamento di Attuazione di Attuazione.

Articolo 21 – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

1. Il Regolamento di Attuazione è il documento che, nel rispetto delle norme statutarie, riporta tutte le modalità di funzionamento dell'Associazione.
2. Il Regolamento di Attuazione è predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci.
3. Il Regolamento di Attuazione può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale o del 10% dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea Nazionale dei Soci delibera in merito ai sensi dell'art. 9, comma 11, del presente Statuto.

Articolo 22 – MODIFICHE STATUTARIE

1. Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale o del 10% dei soci aventi diritto al voto.
2. Le modifiche devono essere approvate dall'Assemblea Nazionale di Soci con le maggioranze previste dall'art. 9, comma 12, del presente Statuto.

Articolo 23 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Consiglio Direttivo, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all'Associazione o per altra fondata ragione, può proporre lo scioglimento dell'Associazione
2. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del fondo comune devono essere approvati dall'Assemblea Nazionale dei Soci con le maggioranze previste dall' art. 9, comma 13 del presente Statuto.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualunque causa, l'Assemblea Nazionale dei Soci provvede a nominare uno o più liquidatori per la devoluzione del fondo comune. L'eventuale fondo comune residuo deve essere devoluto ad enti o organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sociale, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso agli iscritti.
4. Nel caso non si raggiunga il quorum richiesto per lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a convocare una nuova Assemblea Nazionale dei Soci entro 3 (tre) mesi dalla precedente. Se neanche in questo caso si raggiunga il quorum necessario, il Consiglio Direttivo Nazionale dichiara sciolta l'Associazione e provvede a nominare due o più liquidatori per la devoluzione del fondo comune. Qualora il Consiglio Direttivo Nazionale non risulti operante, la nomina dei liquidatori spetta al Presidente, o al Vicepresidente o agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 24 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Nel rispetto delle disposizioni regolanti la protezione dei dati personali, ogni atto, informazione e comunicazione dell'Associazione, avente ad oggetto le finalità associative e lo svolgimento del rapporto associativo, è pubblicato attraverso i Canali Informatici dell'Associazione.
2. Per il computo dei giorni indicati nello Statuto si applica l'art. 155 c.p.c.
3. Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alla Legge 14 gennaio 2013 n. 4, nonché alle altre leggi vigenti in materia.
4. Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.